

Comune di Occimiano (Alessandria)

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21 DEL 22/07/2024 AD OGGETTO: MODIFICA STATUTO COMUNALE

Comune di Occimiano
(Provincia di Alessandria)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21**

OGGETTO:
Modifica Statuto Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 6 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

Art. 6 – Statuti comunali e provinciali.

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Rilevato che l'invio dello statuto al Comitato Regionale di Controllo non è più operativo in relazione alla intervenuta abrogazione espressa dell'Articolo 130 della Costituzione operata a seguito della legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 ex art. 9;

Vista la propria precedente deliberazione n. 7, in data 30/06/2000, con la quale è stato approvato lo Statuto comunale;

Considerato che l'art. 39, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce che “nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il Consiglio è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla convocazione del Consiglio salvo differente previsione statutaria”.

Valutata l'opportunità di avvalersi della figura del Presidente del Consiglio comunale allo scopo di organizzare al meglio i lavori consiliari ed a garanzia delle prerogative dei Consiglieri, sia di maggioranza, sia di minoranza, previa apposita modifica statutaria.

Tenuto conto che in attesa di procedere ad una rivisitazione generale dello Statuto, si è riscontrata, l'esigenza di istituire la figura del Presidente del Consiglio.

Rilevato che con la presente deliberazione si intende procedere in via breve, all'inizio della legislatura, ad istituire la figura del Presidente del Consiglio Comunale per poi in un secondo momento si provvederà a coordinare gli art. 10 bis e 10 ter con gli articoli evidenziati dal gruppo di minoranza e precisamente:

* Art. 10 Sessioni e Convocazioni

* Art.10 bis “Presidenza del Consiglio comunale”

* Art.10 ter “attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale”

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni di che trattasi.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n.ro 267/2000.

Visto l'art. 6 del D.Lgs n.ro 267/2000

. DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che il Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) Di approvare le modifiche statutarie con l'istituzione degli art. 10 bis e 10 ter il tutto come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di demandare all'ufficio segreteria il compito di procedere al coordinamento del nuovo testo Statutario, con le modifiche approvate;

3) Di precisare che si procederà, con successivo atto, alla rivisitazione generale dello Statuto vigente;

4) Di dare atto che le modifiche statutarie approvate con il seguente atto saranno pubblicate per 30 giorni all'Albo pretorio on line del Comune di Occimiano, trasmesse al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la pubblicazione e trasmesse al Ministero dell'Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale degli statuti;

5) Di dare atto che tutte le norme previste nel vigente regolamento del Consiglio Comunale incompatibili con le modifiche statutarie approvate, al momento della loro entrata in vigore, s'intendono automaticamente abrogate;

6) Di dare atto che le modifiche statutarie di cui alla presente deliberazione si applicano dal momento della loro entrata in vigore e si procederà alla nomina del Presidente del Consiglio comunale nella prima seduta consiliare utile.